

Repertorio N. 10.543

Raccolta N. 7.961

Allegato "F"

STATUTO

CARTICA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE - IMPRESA SOCIALE ETS

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. L'Associazione senza scopo di lucro denominata "ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO - Impresa Sociale", in breve anche "ACS - Impresa sociale" viene trasformata nella **"CARTICA FONDAZIONE di PARTECIPAZIONE - Impresa Sociale Ets"**, in breve indicata anche come **"CARTICA Ets"** e nel presente statuto, indicata come **"Fondazione"**.

2. La Fondazione si qualifica quale Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e l'indicazione "Impresa Sociale" deve utilizzarsi negli atti e nella corrispondenza della stessa.

3. La Fondazione ha la sede legale ed operativa in Teramo e la modifica della stessa non comporta modifica statutarie ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ha anche il compito di comunicare i cambiamenti al Registro Imprese. Il Consiglio può, altresì, istituire, con propria delibera, sedi operative in Italia e all'estero.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. La Fondazione è regolata dal D.Lgs. n. 112/2017 e dal presente Statuto. Per quanto non previsto si applicano il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), il Codice civile ed altre disposizioni di legge in quanto specificatamente previste o compatibili.

ART. 3 - FINALITA' ed ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue finalità ed attività.

2. La Fondazione, in particolare, si propone di rafforzare la resilienza sociale ed economica attraverso iniziative culturali volte a sostenere la libertà, il pluralismo e l'inclusione.

3. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2017, la Fondazione individua quali proprie attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Al fine del perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai commi precedenti la Fondazione, a titolo esemplificativo, realizzerà le seguenti attività:

- * programmare la distribuzione di spettacoli dal vivo in sale teatrali e in altri spazi e strutture idonee, in autonomia gestionale o in convenzione con gli Enti Locali;

- * predisporre e realizzare progetti di attività teatrale e multidisciplinare sia in collaborazione con i gestori di sale teatrali sia con altri Enti o Associazioni operanti nello spettacolo dal vivo;

- * presentare un repertorio qualificato sotto il profilo artistico e culturale, con particolare riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

- * predisporre e realizzare progetti di diffusione dello spettacolo dal vivo anche per conto di enti pubblici e privati;

- * curare la distribuzione di spettacoli e recite adeguate al numero e alla diffusione delle sale teatrali principalmente nel territorio regionale;

- * programmare attività di promozione e ricerca, mediante iniziative dirette alla formazione, al dibattito e al confronto culturale, quali convegni, stage, seminari, mostre ed attività editoriali, nonché attraverso tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività teatrali e la partecipazione del pubblico;

- * promuovere iniziative in ambiti culturali e sociali diversi dallo spettacolo dal vivo al fine di ampliare e diversificare il pubblico degli spettacoli;

- * somministrare alimenti e bevande in occasione di eventi culturali;

- * promuovere e svolgere eventi per la promozione e la valorizzazione della cultura gastronomica italiana;

- * promuovere scambi culturali con altre associazioni;

- * organizzare iniziative a tema con bambini al fine di diffondere lo spirito di aggregazione e stimolare la creatività;

- * curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali utilizzando le reti telematiche;

- * svolgere, in funzione della costante qualificazione delle strutture teatrali, attività di aggiornamento e di perfezionamento professionale per amministratori, organizzatori e tecnici operanti nel territorio abruzzese ed eventualmente in una regione confinante;

- * promuovere e organizzare workshop, corsi di formazione e residenze artistiche nei settori teatrali favorendone la più ampia diffusione della cultura di tali discipline e stimolan-

do la formazione di figure artistiche e professionali di settore;

- * produzione di materiale audiovisivo per le finalità culturali ed artistiche di interesse generale;

- * rafforzare la creazione e la circolazione transnazionali delle opere europee, nonché la mobilità dei professionisti creativi e della cultura a sostegno della cooperazione transnazionale;

- * incrementare la partecipazione culturale e promuovere l'allargamento e la diversificazione del pubblico in Italia ed Europa;

- * promuovere la resilienza e l'inclusione sociali mediante la cultura e il patrimonio culturale;

- * rafforzare l'identità e i valori italiani ed europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione;

- * attuazione di progetti educativi tramite lo sport (centri estivi, doposcuola, percorsi sulla legalità;

- * recupero funzionale di immobili abbandonati o confiscati per la creazione di centri culturali, spazi di coworking sociale, centri aggregativi giovanili o progetti di agricoltura sociale e orti urbani;

- * realizzare ogni altra attività riconducibile alle attività di interesse generale di cui al co. 3.

5. La Fondazione può partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali, compresi quelli dell'Unione Europea, per il finanziamento di iniziative coerenti con l'oggetto sociale.

6. Potrà, altresì, realizzare qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, creditizia e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, avvalendosi anche di tutte le eventuali agevolazioni di legge.

7. La Fondazione potrà esercitare anche attività non riconducibili alle attività di interesse generale poste in essere dalla stessa, nei limiti concessi dal terzo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, anche in relazione a quanto specificamente definito nel decreto interministeriale del 22.06.2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

8. La Fondazione, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, di cooperative e di associazioni e/o fondazioni, ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nei limiti di legge.

ART. 4 - PATRIMONIO e FONDO di GESTIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimen-

to delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della stessa attraverso lo svolgimento delle proprie attività.

2. Il patrimonio è costituito dal fondo individuato in sede di trasformazione, incrementato eventuali conferimenti successivi quali beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali e dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati ad esso.

3. Costituiscono Fondo di gestione i mezzi diretti alla realizzazione degli scopi e delle attività di interesse generale della Fondazione, non destinati a patrimonio, quali:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) le quote erogate dai PARTECIPANTI e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) i corrispettivi delle attività di interesse generale svolte;
- d) le eventuali entrate da attività diverse da quelle di interesse generale, svolte in ogni caso nei limiti previsti dalla legge;
- e) i contributi erogati delle pubbliche amministrazioni, degli istituti di credito ed altri enti privati e pubblici e da privati;
- f) le erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- g) ogni altra entrata ammessa e/o prevista dalle disposizioni vigenti.

ART. 5 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI e AVANZI di GESTIONE

1. La Fondazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore dei Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di loro recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto con essi. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta degli utili le ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

3. La Fondazione può, nei limiti dell'art. 3, co. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale, in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, Partecipanti dell'impresa sociale o società da questa controllate.

ART. 6 - ESERCIZIO e BILANCI

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Entro 5 (cinque) mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere favorevole dell'organo di controllo, il bilancio di esercizio corredato dalla relazione dell'attività svolta durante l'esercizio, documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Il Consiglio provvede, altresì, a predisporre, approvare e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le Linee Guida adottate con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale viene, altresì, depositato al Registro imprese.
5. Ove vi siano ricavi annuali superiori a 100.000 euro, è fatto obbligo pubblicare ed aggiornare annualmente sul sito internet della Fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti nonché ai PARTECIPANTI.

ART.7 - I "PARTECIPANTI" ALLA FONDAZIONE

1. I **PARTECIPANTI** alla Fondazione si dividono nelle seguenti 3 categorie:
 - * **Fondatori** gli enti che condividono le finalità della Fondazione e sono stati indicati tali nell'atto di trasformazione o successivamente, riconducibili alle tipologie di seguito indicate:
 - a) **Enti Privati**
 - b) **Enti Pubblici**
 - * **Aderenti**, gli enti che condividono le finalità della Fondazione e sono stati indicati tali nell'atto di trasformazione o successivamente, riconducibili alle tipologie di seguito indicate:
 - a) **Enti pubblici**
 - b) **Enti privati**
 - * **Sostenitori**, coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, sono stati indicati tali nell'atto di trasformazione e successivamente, riconducibili alle tipologie di seguito indicate:
 - a) **Enti privati**
 - b) **Persone fisiche**
2. I requisiti di accesso alle 3 differenti categorie dei **PARTECIPANTI** di cui al precedente comma sono individuati nel successivo articolo e in apposita regolamentazione, predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, ove possono essere previste modalità ed eventuali elementi di detta-

glio in merito a ciascuna categoria e tipologia in essa individuata.

ART. 8 - REQUISITI dei PARTECIPANTI

1. Il numero dei PARTECIPANTI alla Fondazione, nelle categorie e tipologie individuate nel precedente articolo, è illimitato.

2. La qualifica di PARTECIPANTE, per ciascuna delle 3 (tre) categorie, e per le tipologie in esse richiamate, viene acquisita a seguito del versamento di una somma in denaro individuata e regolamentata da specifica delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione oppure in apposito regolamento approvato dallo stesso.

3. La qualifica di PARTECIPANTE Sostenitore può essere acquisita, in alternativa al versamento di una somma di denaro, anche attraverso lo svolgimento di attività o fornendo competenze che concorrano all'attuazione delle finalità e delle attività di interesse generale perseguite dalla Fondazione, secondo le modalità indicate al precedente comma 2, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - AMMISSIONE, ESCLUSIONE e RECESSO

1. La richiesta di partecipazione alla Fondazione, in qualunque categoria, fatto salvo per coloro che siano divenuti tali in sede di trasformazione, deve pervenire al Consiglio di Amministrazione tramite apposita domanda scritta (fac-simile da compilare) che contiene i dati identificativi e la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all'adesione e l'inesistenza di cause di incompatibilità e previa acquisizione del parere di cui al successivo art.13, co. 2, lett. c), delibera sulla domanda di partecipazione entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, fermo restando l'avvenuto versamento della quota di adesione prevista per la specifica categoria e tipologia di PARTECIPANTE nella quale si viene ammessi.

3. La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel Libro dei PARTECIPANTI alla Fondazione.

4. In caso di rigetto della domanda di partecipazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

5. Il Consiglio di Amministrazione decide, altresì, l'eventuale esclusione dei PARTECIPANTI, in qualunque categoria, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) estinzione dell'ente;
- e) apertura di procedure di liquidazione;
- f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

6. I Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori possono recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del cod. civ., fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

ART. 10 - COINVOLGIMENTO dei LAVORATORI, degli UTENTI e di SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

1. La Fondazione promuove, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della stessa.

2. In particolare, promuove attraverso incontri periodici e altre specifiche modalità che saranno previste in uno specifico Regolamento, la partecipazione, la consultazione ed il coinvolgimento diretto dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività affinché gli stessi possano essere resi partecipi delle decisioni assunte, in particolare quelle che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Degli esiti del coinvolgimento ne verrà fatta menzione nel Bilancio sociale.

3. Ferma restando l'adozione delle indicazioni espressamente contenute nel D.M. 7 settembre 2021 emanato dal MLPS, si prevede che:

* i lavoratori siano coinvolti con incontri periodici informativi e consultivi in merito alle modalità di organizzazione del lavoro

* gli utenti e gli altri soggetti interessati alle attività siano coinvolti con incontri periodici di verifica della qualità dei servizi erogati al fine di valutarne il gradimento e migliorarne contenuti ed erogazione.

4. La Fondazione, altresì, promuove e realizza il coinvolgimento di cui all'art. 11, CO. 4 del D.Lgs. n. 112/2017 anche attraverso il coinvolgimento, nella programmazione delle attività e dei progetti per la crescita culturale e professionale, dell'ampia categoria dei "Partecipanti".

5. In ragione di quanto previsto al precedente comma, l'Assemblea dei Partecipanti potrà ammettere, su apposita richiesta, anche rappresentanti dei lavoratori o degli utenti che partecipino ai lavori della stessa Assemblea.

ART. 11 - LAVORATORI e VOLONTARI

1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura.

2. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

3. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti nella fondazione non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Ove vi siano comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

4. La prestazione di attività di volontariato è ammessa, fermo restando che il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa non deve superare quello dei lavoratori e le loro attività possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori retribuiti secondo le disposizioni vigenti.

5. In presenza di volontari non occasionali, la Fondazione deve predisporre e tenere aggiornato un apposito Registro dei volontari.

6. I volontari, occasionali e non, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. Al volontario e all'attività di volontariato si applicano gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART.12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Gli Organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Consiglio di Indirizzo, se nominato;
- e) l'Organo di controllo;

2. Ai sensi dell'art. 7, co. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, coloro che assumono cariche sociali devono possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 7.

ART. 13 - ASSEMBLEA dei PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei "Partecipanti" si compone dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori o loro delegati.

2. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) decidere sulla nominare o meno del Consiglio di Indirizzo;
- b) nominare i membri del Consiglio di Indirizzo, secondo i criteri dell'art.15;
- c) esprimere parere non vincolante in merito all'ammissione e all'esclusione dei Partecipanti secondo l'art. 9;

- d) formulare parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, nei casi in cui si proceda a modifiche dello statuto, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- e) esprimere pareri sulle linee generali del programma di attività della Fondazione;
- f) nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale organo di revisione, su proposta del Consiglio di Amministrazione

ART. 14 - DELIBERAZIONI dell'ASSEMBLEA dei PARTECIPANTI

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, i quali rivestono tali cariche anche nel Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o da 1/3 dei componenti della stessa.
3. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 di essi.
4. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo e-mail o altro mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 7 giorni prima della riunione, indicando luogo, giorno, ora ed ordine del giorno della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima.
6. Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di trasmettere, visionare e ricevere documenti.
7. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Partecipanti.
8. Ciascun componente con diritto di voto può intervenire personalmente o può farsi rappresentare da altra persona con apposita delega. È possibile avere sino 3 deleghe, con atto firmato da delegante e delegato e consegnato al Segretario dell'Assemblea.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 15 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo, se nominato, è composto da 1 a 9 (nove) membri, dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione viene eletto a maggioranza dall'Assemblea dei PARTECIPANTI, che ne indica anche il numero dei componenti.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono eletti tra i

candidati presentati dalle seguenti categorie di PARTECIPANTI, in uguale numero per ciascuna delle seguenti categorie/tipologie:

- * ADERENTI - Enti Pubblici
- * ADERENTI - Enti Privati;
- * SOSTENITORI.

4. In caso di cessazione di un consigliere durante il mandato, per qualsiasi motivo, la categoria che lo ha eletto provvede ad eleggere il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

5. In assenza di soggetti appartenenti ad una o più categorie di cui al comma 3, l'organo sarà composto dai rappresentanti delle categorie presenti, senza che ciò ne pregiudichi la funzionalità.

6. Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:

- * elaborare ed esprimere al CdA valutazioni in relazione al programma delle attività annuali della Fondazione, in accordo con il Direttore Generale;
- * chiedere interventi in linea con gli scopi perseguiti dalla Fondazione;
- * esprimere parere non vincolante in relazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione che i Fondatori vogliano eleggere.

ART. 16 - DELIBERAZIONI del CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Vicepresidente della Fondazione.

2. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qual volta sia ritenuto opportuno o richiesto da 1/3 dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto. Il Presidente della Fondazione, il vicepresidente, qualunque membro del Consiglio di Amministrazione e il direttore generale della fondazione, seppur presente, non ha diritto di voto.

5. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo e-mail o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 7 giorni prima della riunione, indicando luogo, giorno, ora ed ordine del giorno della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima.

6. Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di trasmettere, visionare e ricevere documenti.

7. In assenza della convocazione di cui al precedente comma 5, il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito ove siano presenti tutti i suoi membri.

8. Ciascun rappresentante con diritto di voto può intervenire personalmente o può farsi rappresentare da altra persona con apposita delega. È possibile avere una sola delega che deve essere firmata dal delegante e dal delegato.

9. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dai membri del Consiglio di Indirizzo presenti.

10. Ogni membro eletto del Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

11. Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

ART.17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi individuati dallo Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dai Fondatori secondo le modalità di cui al successivo comma, è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, dura in carica 3(tre)esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Fermo restando la nomina del primo mandato secondo quanto previsto nell'atto di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene nominato con le seguenti modalità:

* dagli **Enti Privati** appartenenti alla categoria dei **FONDATAORI**, un numero di consiglieri da 2 a 4;

* dagli **Enti Pubblici** appartenenti della categoria **FONDATORI** un numero di consiglieri pari a quanti ne siano stati eletti dagli enti Privati, meno uno.

4. Al venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, i titolari del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione, provvedono a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

5. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si procede alla sua nuova nomina entro 45 giorni.

6. In assenza di soggetti riconducibili ad una o più categorie di partecipazione, e dunque, in assenza della categoria stessa, non si avrà alcuna nomina in tale ambito.

7. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere gli specifici requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. In particolare, è necessario che

il consigliere:

- * non abbia procedimenti e carichi pendenti o versi in una o più delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 cod.civ.;

- * abbia accertata esperienza nelle attività di interesse generale poste in essere dalla Fondazione;

- * non abbia la titolarità di posizioni in conflitto di interesse in altri enti o eserciti altre attività in potenziale conflitto di interessi senza specifica autorizzazione assembleare.

8. Il consigliere può essere revocato, con effetto immediato, dal Consiglio di amministrazione, anche su richiesta di chi lo abbia nominato, in ragione della violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma oppure in presenza di cause gravi che ne compromettano il corretto esercizio delle funzioni o la fiducia nello stesso.

ART.18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente almeno una volta al trimestre ovvero su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, tramite lettera, posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio inoltrato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

3. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e del contenuto dell'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando siano intervenuti tutti i consiglieri e l'organo di vigilanza, se nominato, in carica.

5. Le riunioni sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e le deliberazioni, ad eccezione di quelle indicate nel successivo comma, si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Nel caso si tratti di deliberare in materia di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione o sull'estinzione della Fondazione le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere espresse con il voto dei 3/4 dei componenti il Consiglio di amministrazione e l'assunzione del parere, obbligatorio non vincolante, dell'Assemblea dei PARTECIPANTI.

7. Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

8. Le votazioni sono palesi, tranne le votazioni riguardanti la persona che possono essere assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere. A parità di voto, prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

10. Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito Registro e fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

11. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

ART.19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) definire le linee generali e i programmi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività perseguite, sentite le proposte pervenute dall'assemblea dei Partecipanti;

b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;

c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, nonché la valutazione di impatto sociale;

d) deliberare in merito all'eventuale corresponsione di compensi ai componenti degli organi sociali;

e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;

f) deliberare in merito all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili e immobili;

g) aderire e/o costituire reti di impresa, consorzi, società, enti associativi e/o organismi ritenuti utili per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

h) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere assunte;

i) conferire procure per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

j) deliberare in merito all'accettazione di nuovi Partecipanti, nelle rispettive categorie, in ragione della richiesta da parte degli stessi, fermo restando la presenza dei necessari requisiti o alla loro esclusione. acquisito il parere di cui all'art. 13, co. 2, lett. c) del presente statuto;

k) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione di un parere, obbligatorio non vincolante, dell'Assemblea dei Partecipanti;

l) costituire qualsiasi organismo che si reputi necessario per il miglior funzionamento della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;

m) individuare e proporre all'Assemblea dei Partecipanti per la nomina, gli Organi di controllo di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017;

- n) nominare il revisore legale o società di revisione, se sia richiesto per legge oppure ove si lo si ritenga opportuno, deliberandone il compenso;
- o) nominare il Direttore Generale della Fondazione deliberandone il compenso;
- p) predisporre, ove ritenuto opportuno, uno o più regolamenti della Fondazione, ritenuto utile per il funzionamento della Fondazione;
- q) deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione o in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea dei Partecipanti;
- r) svolgere ogni altro compito e assumere ogni altra decisione che non sia assegnato ad altro organo dal presente statuto o per legge.

ART.20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nominati dagli Enti Privati appartenenti alla categoria dei FONDATORI nella sua prima seduta, a meno che non sia già stato nominato dai Fondatori in sede di nomina del Consiglio stesso.

2. Il Presidente della Fondazione:

- * ha la legale rappresentanza negoziale e giudiziale della Fondazione;
- * convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- * convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- * sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- * vigila sull'osservanza delle norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- * in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, che deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica;

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 21 - ORGANO di CONTROLLO INTERNO e REVISIONE LEGALE

1. È prevista la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001 e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui

agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

6. Alla nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale organo di revisione provvede l'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - LIBRI della FONDAZIONE

1. La Fondazione, oltre ai libri prescritti dalle disposizioni ad essa applicabili, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- b) il libro dei Partecipanti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- e) il registro dei volontari non occasionali, se presenti;
- f) il libro dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

2. I Partecipanti alla Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri della stessa e di ottenerne estratti, a proprie spese, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Fondazione.

3. Gli amministratori devono, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del Partecipante, consentire la consultazione dei libri obbligatori.

ART. 23 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento della Fondazione o perdita di qualifica d'impresa sociale il patrimonio è devoluto ai sensi e secondo le modalità previste dal co. 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e secondo le modalità che il MLPS ha espressamente previsto.

F.to: Stefano Scipioni, Marina Vincenti.